

COMUNE DI MONTEGROTTO TERME
SERVIZIO TRIBUTI

I.C.I. 2005
Informazione per i cittadini

A CHI RIVOLGERSI

A chi rivolgersi	Ufficio Tributi - Comune di Montegrotto Terme
Indirizzo	Piazza Roma, 1
Telefono	049 8928723-724-725
Fax	049 8928718-717
E-mail	Tributi@montegrotto.org
Internet	www.montegrotto.org
Orario	martedì e venerdì dalle 10:00 alle 13:00 giovedì dalle ore 12:00 alle ore 13:00 e dalle 15:30 alle 17:30

CHI PAGA L'I.C.I.

L'imposta deve essere pagata da tutti coloro che possiedono fabbricati e aree fabbricabili a qualsiasi uso destinati.

Il possesso è dato in genere dalla proprietà, oppure dal diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie e dalle concessioni su aree demaniali.

Il nudo proprietario e l'inquilino (in affitto o in comodato gratuito) non devono pagare l'imposta.

Nella locazione finanziaria (leasing), soggetto all'I.C.I. è il locatario.

Nel caso di concessioni su aree demaniali, soggetto I.C.I è il concessionario.

ALIQUOTE

Sono confermate le aliquote dell'anno 2004 e precisamente:

Aliquota del 4,5 per mille da applicarsi agli immobili adibiti ad abitazione principale e alle relative pertinenze purché siano ubicate nello stesso edificio;

Aliquota ordinaria del 7 per mille, da applicarsi agli immobili diversi dall'abitazione principale e alle aree edificabili.

QUANDO SI PAGA

I contribuenti devono versare l'imposta in due rate:

la 1^a rata in acconto si versa dal 1° giugno al 30 giugno 2005 calcolata sulla base del 50% di quanto versato per l'intero anno 2004;

2^a rata a saldo si versa dal 1° al 20 dicembre 2005 a conguaglio determinato sulla base delle aliquote in vigore per l'anno 2005 detratto l'acconto versato a giugno.

E' sempre possibile versare entro il 30 giugno 2005, applicando le aliquote del 2005, l'intera imposta in un' unica soluzione. Nel caso di versamento in un'unica soluzione nel bollettino di versamento vanno barrate sia la casella relativa al versamento in acconto che quella relativa al versamento a saldo.

Questo è particolarmente utile nel caso in cui il possesso nel primo semestre si protrae per meno di 6 mesi (es. vendita dell'immobile il 30.04.2005).

Chi ha versato più del dovuto con la prima rata di giugno, può compensare tale maggiore importo con il saldo di dicembre.

Casi particolari

Eredità:

In caso di decesso del possessore, l'imposta dovuta dagli eredi (per sé e per la persona deceduta) può essere pagata entro 6 mesi la normale scadenza. Quindi entro questi termini:

se il possessore è deceduto nel primo semestre, la prima rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 20 dicembre 2005;

se il possessore è deceduto nel secondo semestre, la seconda rata dovuta dagli eredi può essere pagata entro il 30 giugno dell'anno successivo.

In tali casi, occorre comunicare l'avvenuto tardivo versamento all'Ufficio Tributi allegando copia delle ricevute. L'imposta dovuta per il periodo di possesso fino alla data di morte va comunque pagata a nome del proprietario defunto entro la normale scadenza.

Cittadini residenti all'estero:

I cittadini italiani residenti all'estero che possiedono un immobile a Montegrotto Terme, possono versare l'intera imposta entro il 20 dicembre 2005. In questo caso sull'importo dovuto per la prima rata deve essere calcolato l'interesse del 3%.

L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, viene considerata abitazione principale, purché non concessa in locazione a terzi. Può essere considerata abitazione principale una sola unità immobiliare posseduta.

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili

Per gli immobili inagibili e/o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, l'ICI viene ridotta del 50 %. Tale riduzione si applica dalla data del rilascio della certificazione rilasciata dall'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva comunque di controllare la veridicità di tali dichiarazioni mediante il proprio Ufficio tecnico.

PERIODO DI POSSESSO

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi di possesso.

Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 gg. viene computato per intero.

Esempio

- Acquisto appartamento 8 aprile 2005 (per l'acquirente)	8 aprile - 30 aprile	1 mese
	1 maggio - 30 giugno	2 mesi
	1 luglio - 31 dicembre	6 mesi
	<u>Totale</u>	<u>9 mesi</u>
- Cessione appartamento 8 aprile 2005 (per il venditore)	1 gennaio - 31 marzo	3 mesi
	1 aprile - 8 aprile	0 mesi
	<u>Totale</u>	<u>3 mesi</u>

DOVE SI PAGA

L'imposta deve essere versata al Concessionario della Riscossione "Gest Line S.p.A." Via Longhin, 115 Padova c/c postale n. 294355.

I versamenti possono essere effettuati:

in qualsiasi Ufficio Postale;

presso gli sportelli del Concessionario Gest Line S.p.A. di Via G. Longhin, 115 (Zona Stanga, Padova Uno) senza addebito delle commissioni;

presso tutte le filiali della Banca di Credito Cooperativo di S.Elena, senza addebito delle commissioni bancarie, dall'1 al 30/06/05 e dall'1 al 20/12/2005;

via internet con carta di credito, collegandosi al sito del Concessionario Gest Line S.p.A. - www.gestline.it - o al sito delle Poste - www.poste.it - con il pagamento delle relative commissioni.

QUANTO SI PAGA

Per calcolare l'importo da pagare per il 2005 è necessario conoscere i seguenti dati:

a) Base imponibile

Fabbricati:

la rendita catastale della singola unità immobiliare va rivalutata del 5% e moltiplicata per:

- **100** per tutti i fabbricati classificati nelle categorie **A, B, C**. (abitazioni, garage, magazzini ecc.)
- **50** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati) e **D** (fabbricati ad uso produttivo); per i fabbricati classificabili nel gruppo D e sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese, la base imponibile si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare delle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze;
- **34** per i fabbricati classificati nella categoria catastale **C/1** (negozi e botteghe);

Se il fabbricato è sfornito di rendita oppure se la rendita a suo tempo attribuita non è più adeguata in quanto sono intervenute variazioni strutturali o di destinazione permanenti, anche se dovute ad accorpamenti di più unità immobiliari, il contribuente dovrà far riferimento alla categoria ed alla rendita attribuite a fabbricati similari (cosiddetta "rendita presunta").

Si fa presente che ogni venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30 presso l'Ufficio Tecnico Comunale (tel.049 8928741) è presente un addetto dell'Agenzia del Territorio al quale è possibile rivolgersi per verificare la rendita catastale degli immobili di proprietà.

Aree fabbricabili:

si deve considerare il valore venale (di mercato) del terreno alla data del 01/01/ 2005.

Al fine di evitare azioni di accertamento per il recupero d'imposta, la Giunta Comunale ha deliberato i valori minimi di riferimento delle aree edificabili classificate dal piano regolatore generale vigente secondo il seguente prospetto (per la definizione delle singole zone territoriali omogenee si veda l'art. 16 delle [Norme Tecniche d'Attuazione](#) vigenti):

Zona Territoriale Omogenea Tipo "A" Valore al mq	Zona "A" I.F. 3 mc/mq	Note
Unica	Euro 387,00	/////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "B" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "B" I.F. 2,3 mc/mq	Zona "B" I.F. 1,5 mc/mq	Note
Centro	Euro 362,00	Euro 232,00	/////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 232,00	Euro 155,00	/////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree urbanizzate	Zona "C1" I.F. 1,5 mc/mq	Zona "C1" I.F. 1,2 mc/mq	Zona "C1.e" I.F. 0,5 mc/mq
Centro	Euro 232,00	Euro 186,00	/////
Mezzavia – Caposedà - Turri	Euro 155,00	Euro 124,00	
Unica	/////		Euro 52,00

Zona Territoriale Omogenea Tipo "C" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. variabile	Note
C2/1 I.T. 1,08	Euro 139,00	/////
C2/2 I.T. 2,30	Euro 297,00	
C2/3 e C2/4 I.T. 2,00	Euro 258,00	
C2/5 I.T. 0,96	Euro 83,00	

Zona Territoriale Omogenea Tipo "AREE PEREQUATE" Valore al mq aree da urbanizzare	Zona "C2" I.T. 1,00 mc/mq	Note
Centro nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11	Euro 129,00	Il valore delle aree è stato attribuito con riferimento alla Z.T.O. C2 e va quindi proporzionalmente suddiviso in base alla superficie dell'intera area perequata. (*vedi esempio di seguito)
Mezzania – Caposedà – Turri nn. 12-13-14-15-16-17-18	Euro 103,00	

* esempio di un terreno ricadente nell'area perequata n.5:

superficie del terreno mq.44.000

valore venale al mq. stabilito dalla G.C. 129,00 €/mq

mesi di possesso 12

imposta annua dovuta: $44.000 \times 0,20 \times 129,00 = € 1.135.200,00 \times 7/1000 = € 7.946,40$

indice volumetrico 0,20 mc/mq

quota di possesso 100%

aliquota 7 per mille

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D" Valore al mq	Zona "D1" Aree urbanizzate	Zona "D2E" Aree da urbanizzare	Note
Indice di copertura 40%	Euro 52,00	/////	/////
Indice di copertura 50%	Euro 62,00	/////	/////
Unica	/////	Euro 36,00	/////

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D TERMALE" Valore al mq	Zona "D3a" e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. Aree urbanizzate con I.F. variabile (vedasi N.T.A.) Aree urbanizzate	Zona "D3aE" e V.T. (verde termale) se di pertinenza e proprietà della attività termale. I.T. 1,5 mc/mq. Aree soggette a Piano attuativo (da urbanizzare)	Verde Termale (V.T.) non di proprietà della attività termale con I.F. e I.T. riferito alle rispettive Zone "D3a" e "D3aE".
I.F. 1,50 mc/mq	Euro 52,00	/////	Euro 15,00
I.F. 2,00 mc/mq	Euro 67,00	/////	Euro 21,00
I.F. 2,50 mc/mq	Euro 77,00	/////	Euro 23,00
I.F. 4,00 mc/mq	Euro 119,00	/////	Euro 36,00
Unica	/////	Euro 41,00	Euro 13,00

Zona Territoriale Omogenea Tipo "D3." Valore al mq	Zona "D3.b1" Rapporto di copertura art. 25.1 N.T.A.	Zona "D3.b2" Indice di edificabilità: 1 mc/mq	Zona D3.c Rapporto di copertura 30% superficie lotto
Unica	Euro 15,00	////	////
Unica	/////	Euro 36,00	////
Unica	/////	////	Euro 41,00

Zona Territoriale Omogenea Tipo "E" Valore al mq	Zona "E1 P.R.U.U." I.F. 0,50 mc/mq	Note
Unica	Euro 41,00	Volume massimo edificabile 800 mc

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area a parco per il gioco e lo sport – area destinata alla realizzazione privata (art. 28.C.1° N.T.A.).	Area attrezzata a parco, per il gioco e lo sport ad uso privato (Art. 28.C.2° N.T.A.)	Note
Unica	Euro 8,00	////	////
Unica	////	Euro 52,00	////

AREE PER SERVIZI RESIDENZIALI PUBBLICI Valore al mq	Area per attrezzature di interesse comune (Art. 28. Lett. B N.T.A. – Parco Tecnologico Torre al Lago)	Area a parco per il gioco e lo sport. VP-VPT (art. 28 Lett. C. N.T.A.)	Note
Unica	Euro 7,00	Euro 5,00	////

AREE PER SERVIZI PER L'INDUSTRIA E L'ARTIGIANATO Valore al mq	Area per spazi pubblici e per attività collettive (art. 29. Lett. A N.T.A.).	Area a verde pubblico (Art. 29. Lett. B N.T.A.)	Note
Unica	Euro 4,00	Euro 4,00	////

b) Detrazioni

Detrazione per l'abitazione principale

Per l'unità immobiliare adibita a dimora abituale del contribuente è riconosciuta una detrazione pari ad Euro 105,00 annue, da rapportare ai mesi durante il quale sussiste tale destinazione. Se il fabbricato è posseduto da più persone, la detrazione spetta solamente a chi lo utilizza come abitazione principale e la detrazione va divisa in parti uguali tra coloro che vi abitano, indipendentemente dalle quote di possesso.

Sono equiparate alle abitazioni principali:

la casa posseduta da anziani e disabili che hanno trasferito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti affittata;

la casa concessa in uso gratuito a PARENTI IN LINEA DIRETTA FINO AL PRIMO GRADO, purché gli occupanti o coloro i quali ne usufruiscono vi abbiano la residenza anagrafica e non siano

possessori di altri immobili (fabbricati e terreni) per intero o per quota parte nell'intero territorio nazionale.

Esempi di calcolo

Abitazione principale con rendita catastale di Euro 550,00 e possesso per 12 mesi

TOTALE DOVUTO PER IL 2005:

€ 550,00x1,05(*)x100x4,5 per mille = € 259,88- € 105 (detrazione abitazione principale)= € 154,88.
(*) rivalutazione della rendita del 5%

€ 154,88:2 = € 77,44 (pari al 50% da versare con l'acconto e con il saldo)

Il calcolo dell'imposta deve anche tenere conto della quota di possesso e nel caso l'immobile sia stato acquistato o venduto durante l'anno, anche dei mesi di possesso.

Maggiori detrazioni per l'abitazione principale

Hanno diritto ad una maggiore detrazione, quantificata complessivamente in € 260,00 i nuclei familiari che presentino una situazione soggettiva come di seguito indicato:

famiglia, al 1° gennaio 2005:

- * con tre o più figli minorenni;
- * oppure con almeno un componente anziano di 70 o più anni di età;
- * oppure con soggetto/i disabile/i con invalidità almeno del 66%;

precisando che per usufruire della maggiore detrazione è necessario non possedere altri immobili (fabbricati e terreni), per intero o per quota parte nell'intero territorio nazionale, e disporre di un reddito lordo complessivo del nucleo familiare (sommare i redditi dei singoli componenti conviventi della famiglia) non superiore ai seguenti importi:

- 1 componente € 11.000,00
 - 2 componenti € 14.900,00
 - 3 componenti € 17.000,00
- aggiungere € 3.000,00 per ogni componente in più.

I soggetti possessori dei requisiti sopra indicati devono presentare apposita autocertificazione compilata in tutte le sue parti, allegando copia della dichiarazione dei redditi (Mod. Unico, Mod. 730, Cud.) di tutti i componenti del nucleo familiare, a valere per l'esercizio 2005 consegnandola all'ufficio protocollo entro e non oltre il 20.12.2005 improrogabilmente, pena la decadenza dell'agevolazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare se, in base a quanto dichiarato e alla documentazione acquisita, sussistono i requisiti previsti per ottenere il beneficio della maggiore detrazione, ai sensi della Delibera di Giunta Comunale n. 212 del 18.11.2004. In caso contrario, verrà recuperata la minore imposta versata maggiorata delle sanzioni previste per legge.

Ravvedimento Operoso (chi paga in ritardo)

I contribuenti che non hanno pagato l'I.C.I. entro la scadenza prevista possono regolarizzare la loro posizione con il "Ravvedimento operoso" (entro un anno dall'omissione o dall'errore).

Per potersi avvalere di esso occorre "che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza".

Per gli omessi o parziali versamenti si applicano sanzioni ed interessi come di seguito indicato:

A) Sanzioni

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2004		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2004	30/06/2005 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2004	21/12/2005 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

OMESSO O PARZIALE VERSAMENTO NELL'ANNO 2005		
FATTISPECIE	TERMINE ADEMPIMENTO	SANZIONE APPLICATA
Omesso o parziale versamento acconto 2005	30/07/2005 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2005	19/01/2006 entro 30 giorni	3,75% (1/8 del 30%)
Omesso o parziale versamento acconto 2005	30/06/2006 entro un anno	6% (1/5 del 30%)
Omesso o parziale versamento saldo 2005	22/12/2006 entro un anno	6% (1/5 del 30%)

B) Interessi

Sulla quota d'imposta sono dovuti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno calcolati dal giorno successivo alla data di scadenza alla data di effettivo versamento con tasso legale del 2,5% usando la seguente formula: **"imposta x tasso legale x numero giorni di ritardo/36500"**.

Il versamento va effettuato indicando sul bollettino in alto a destra l'intero importo dovuto comprensivo di imposta, sanzioni e interessi mentre in basso a sinistra va indicata solo l'imposta dovuta barrando sempre la casella "Ravvedimento".

E' opportuno comunicare, anche via fax, l'avvenuto versamento dell'imposta a titolo di "Ravvedimento operoso " allegando copia del versamento. Il modulo da compilare in tutte le sue parti deve essere consegnato all'Ufficio protocollo.

Esempio:

Pagamento 20 luglio 2005 (20 gg. di ritardo):

Imposta dovuta	€ 1.460,00+
Sanzioni(3,75% di € 1.460,00)	€ 54,75+
Interessi (€ 1.460,00 X 2,5 X 20/36.500)	€ 2,00=

Totale importo dovuto: € 1.516,75

DENUNCE DI VARIAZIONI

Le variazioni immobiliari avvenute dal 01/01/2004 al 31/12/2004 (acquisto, vendita, variazione della percentuale di possesso, **uso gratuito ai familiari** ecc.) devono essere dichiarate utilizzando gli appositi modelli ministeriali in distribuzione presso l'Ufficio Tributi e scaricabili da Internet – www.finanze.it oppure www.montegrotto.org.

La dichiarazione deve essere consegnata a mano all'Ufficio Tributi oppure spedita a mezzo di raccomandata semplice al "Comune di Montegrotto Terme Piazza Roma 1 35036 Montegrotto Terme (PD)" entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi per via telematica (31/10/2005).

Per le successioni aperte dal 25 ottobre 2001, gli eredi ed i legatari che hanno presentato la dichiarazione di successione contenente beni immobili, non sono obbligati a presentare la dichiarazione

ai fini ICI. Infatti gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate che hanno ricevuto la dichiarazione di successione trasmettono una copia a ciascun comune nel cui territorio sono ubicati gli immobili.

CONDONO EDILIZIO

Per gli immobili oggetto di sanatoria edilizia ai sensi della Legge n.326/03 e s.m.i. sussiste l'obbligo:

- a) di presentare la dichiarazione ICI entro il 31/10/2005, con indicato nelle note "variazione a seguito di condono edilizio";
- b) di effettuare il pagamento ICI come segue:
 - le annualità d'imposta dovute sono 2003,2004 e 2005 limitatamente all'abuso oggetto di condono;
 - l'imposta va versata con due pagamenti di pari importo, per ogni anno d'imposta, secondo le normali scadenze; a giugno 2005 si versa il 50% dell'imposta dovuta per il 2005 (o per la quota dovuta in ragioni di mesi) e anche il 50% dell'imposta dovuta per gli anni 2003 e 2004; con il saldo di dicembre 2005 deve essere versato il conguaglio, dovuto per tutte le annualità, sulla base della rendita catastale che deve essere proposta entro il 31/10/2005;
 - l'imposta relativa all'abuso va computata e versata separatamente da quella dovuta per altri eventuali immobili posseduti;
- c) l'ICI dovuta si calcola sulla base della rendita proposta con DOCFA oppure se il Docfa non è ancora stato presentato, sulla base di € 2,00/mq di superficie condonata per anno d'imposta.

Si precisa che le aliquote da applicare per gli anni d'imposta 2003 e 2004 sono le stesse dell'anno 2005.

RATEAZIONE DEL DEBITO

Il debitore in comprovate difficoltà di ordine economico e se si tratta di I.C.I. arretrata, a norma dell'art.22 del Regolamento Generale comunale delle entrate, può chiedere la rateazione del proprio debito tributario comunale in rate mensili di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione ad ogni singola rata a partire dalla seconda, degli interessi legali in vigore al momento della presentazione della domanda. Tale richiesta deve essere depositata entro 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento comunale.

Il piano rateale sarà predisposto dall'Ufficio Tributi e firmato per accettazione dal contribuente, che si impegna a versare le somme dovute alle previste scadenze.

In caso di mancato pagamento di una rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Qualora l'importo oggetto di rateazione è superiore a 5.164,67 € il pagamento è garantito da fideiussione con scadenza di almeno tre mesi posteriori alla scadenza dell'ultima rata.

Spett.le
Comune di Montegrotto Terme
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
35036 Montegrotto Terme

OGGETTO: Richiesta di maggiore detrazione ai fini I.C.I. per l'anno 2005 pari ad €. 260,00 (delibera G.C. n. 212 del 18.11.2004).

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

C. F. _____

residente a _____

in via/piazza _____ n. _____ int. _____

chiede di poter usufruire della maggiore detrazione per l'abitazione principale.

In base a quanto disposto dall'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni

A tal fine

DICHIARA

1. **di possedere solo l'abitazione principale e le sue eventuali pertinenze (garage - posto auto - cantina ecc.), che costituisce l'unica ed esclusiva proprietà sull'intero territorio nazionale del nucleo familiare oppure l'unica posseduta a titolo di usufrutto, uso o diritto di abitazione al 01/01/2005;**
2. che la famiglia si trova in una delle seguenti condizioni:
 - con tre o più figli minorenni;
 - con almeno un componente anziano di 70 anni;
 - con un soggetto disabile con invalidità almeno del 66%;
3. di essere a conoscenza delle sanzioni amministrative e penali che conseguono a false dichiarazioni, di cui agli artt. 75 (decadenza dei benefici) e 76 (norme penali) del D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

Montegrotto Terme,

FIRMA

La presente dichiarazione non necessita dell'autenticazione della firma e sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica amministrazione.

ALLEGATI:

- a) Fotocopia completa del documento di riconoscimento del possessore dell'immobile;
- b) Dichiarazione dei redditi (Mod. 730, Mod. Unico, CUD.) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Spett.le
Comune di MONTEGROTTO TERME
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
35036 – Montegrotto Terme (Pd)

OGGETTO: ravvedimento operoso (Art. 13 D. Lgs. n. 472/97).

Il sottoscritto _____
residente a _____ in via _____ n. ____
codice fiscale _____ comunica di aver
proceduto in data _____ al versamento di €. _____
a titolo di ravvedimento operoso dell'Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) per le
seguenti motivazioni:

- Tardivo versamento, di acconto o saldo effettuato entro 30 gg. dalla data di scadenza;
Sanzione del 3,75% (1/8 del 30%) + interessi
- Tardivo versamento di acconto o saldo effettuato oltre i 30 gg. e comunque entro 1 anno dalla data di scadenza;
Sanzione del 6% (1/5 del 30% + interessi).

N.B. Gli interessi annui sono rapportati agli effettivi giorni di ritardo e sono calcolati nella misura del 2,5%.

		Acconto	Saldo
Data scadenza			
Data ravvedimento			
Ritardo gg.			
Imposta dovuta	€		
Sanzioni	€		
Interessi	€		
Totale da versare	€		

Si allega copia della ricevuta del versamento

Data _____

In Fede

Spett.le
Comune di Montegrotto Terme
Ufficio Tributi
Piazza Roma, 1
35036 Montegrotto Terme

OGGETTO: Richiesta di rateazione ai sensi dell'art.22 del Regolamento Generale delle Entrate del Comune di Montegrotto Terme.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
C.F. _____ residente a _____
in via/piazza _____ n. _____
tel. _____, visto il provvedimento n. _____ prot.n. _____ del _____
notificato il _____ relativo a _____,
tenuto conto che il pagamento in un'unica soluzione dell'importo richiesto,
comporterebbe difficoltà di ordine economico per i seguenti motivi

c h i e d e

la rateazione del proprio debito in n. _____ rate (massimo 12) mensili di pari importo, comprensive, a partire dalla seconda rata, degli interessi legali in vigore al momento della presentazione di codesta domanda.

Qualora l'importo oggetto di rateazione sia superiore a 5.164,57 € si impegna a presentare adeguata garanzia fideiussoria con scadenza di almeno tre mesi posteriori alla scadenza dell'ultima rata.

Il sottoscritto si impegna altresì a trasmettere all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata e dichiara di essere a conoscenza che, in caso di mancato pagamento entro i termini di scadenza di una rata, decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Montegrotto Terme, _____

In fede
